

MODULO RICHIESTA COMPOSTIERA

Al sig. Sindaco
Del Comune di Pieve Torina

Sede

Oggetto: Richiesta Compostiera ai fini della riduzione del tributo TARI per le utenze domestiche utilizzate come abitazione principale.

Il/la sottoscritto/a _____

In qualità di intestatario/a dell'utenza iscritta al servizio Tributi, nato/a _____

Il _____ residente a PIEVE TORINA in via _____

Cod. fiscale: _____

RICHI E D E

n. 1 compostiera fornita dal Comune di Pieve Torina e si impegna ad utilizzarla per il compostaggio domestico della frazione umida dei prodotti rifiuti domestici, **secondo le modalità descritte nell'allegato disciplinare che va letto, sottoscritto e consegnato contestualmente alla presente domanda e**

D I C H I A R A :

- 1) che l'abitazione nella quale viene utilizzata la compostiera, censita al catasto urbano al fog.____particella____ sub____ è la propria abitazione principale;
- 2) che l'abitazione presenta una pertinenza con superficie di mq _____;
- 3) che la compostiera verrà installata nella relativa pertinenza;

Pieve Torina, _____

Firma richiedente

Spazio riservato all'ufficio tributi del Comune di Pieve Torina

Vista la presente domanda presentata in data _____ , verificate le condizioni per l'applicazione della riduzione ai fini del tributo TARI secondo quanto previsto dall'art.21 del regolamento comunale sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato in data 03/09/2014 con atto di Consiglio Comunale n. 13, questo ufficio:

accoglie la richiesta di consegna della compostiera ed **applica** la riduzione del _____ sulla tariffa TARI relativa all'anno 2015

accoglie la richiesta di consegna della compostiera ma **NON applica** la riduzione sulla tariffa TARI relativa all'anno 2015 con la seguente motivazione:

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è ridotta in percentuale per coloro che posseggono un composte efficientemente utilizzato su superfici verdi di pertinenza dell'abitazione principale; la riduzione è commisurata alla superficie verde posseduta ed è così strutturata: nessuna riduzione per le superfici da 0 mq a 50 mq; 5% per superfici da 51 mq a 150 mq; 10% da 151 mq a 300 mq; oltre 300 mq di superficie verde, la riduzione varia in base al nucleo familiare e precisamente:

- dai 301 mq con unico occupante riduzione del 11%
- dai 301 mq con numero 2 occupanti riduzione del 15%
- dai 301 mq con numero 3 occupanti riduzione del 20%
- dai 301 mq con numero 4 ed oltre occupanti riduzione del 25%.

Per accedere alla riduzione prevista è obbligatorio presentare regolare istanza sui moduli messi a disposizione da questo ente, richiedendoli all'ufficio tributi del Comune o scaricandoli direttamente dal sito istituzionale del Comune di Pieve Torina all'indirizzo: www.comune.pievetorina.mc.it .

L'istanza deve essere presentata anche da coloro che sono già in possesso di un composte alla data del 31/12/2014, pena la decadenza della riduzione concessa.

Le modalità di utilizzo del composte sono riportate in calce al presente regolamento.

DISCIPLINARE COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RIDUZIONE
DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito TARI) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, per le utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” (di seguito “Regolamento TARI”).

Articolo 2 - Metodi di compostaggio consentiti

1. Ai fini del conseguimento della riduzione della TARI è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l’utilizzo delle apposite compostiere che l’Amministrazione Comunale darà in comodato d’uso gratuito alle utenze domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza, ovvero con quelle che gli utenti provvederanno ad acquistare direttamente previa formale adesione al progetto comunale ed iscrizione nell’apposito registro comunale dei soggetti aderenti all’iniziativa.

Articolo 3 –Posizionamento compostiere

1. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di degradazione non sia disturbata dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
3. La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l’accordo di tutti i proprietari del terreno.
4. Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla TARI è l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
5. Anche il compost ottenuto dall’attività di compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità e prioritariamente nei giardini e/o orti ubicati all’interno del territorio comunale.

Articolo 4 - Materiali da smaltire tramite l'attività di compostaggio e accorgimenti da seguire

1. I materiali da compostare – “frazione umida e verde” sono:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

2. Materiale da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 4.1 ed in particolar modo:

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica

in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

3. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti: mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i

microrganismi responsabili della degradazione; tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera: accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

4. Qualora i rifiuti organici prodotti dal nucleo familiari siano eccedenti la capacità delle compostiere dovranno essere conferite al servizio pubblico con le modalità prescritte nel vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 5 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TARI prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico – I

1. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini residenti a Pieve Torina, che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TARES/TARI.

2. Per poter ottenere l'agevolazione tributaria, il contribuente deve presentare l'apposita istanza, contestuale a quella di concessione in uso della compostiera, ovvero dopo l'acquisto autonomo di compostiera contenente le seguenti dichiarazioni fermo restando che le utenze già in possesso di compostiera, non dovranno ripresentare alcuna domanda;

a) l'impegno ad iniziare il compostaggio domestico a partire dalla data di consegna della compostiera, ovvero dal suo acquisto, e ad utilizzarla, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio.

b) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

c) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti

d) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde

e) l'esatta destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura

f) di conoscere ed accettare tutte le norme del presente disciplinare per l'utilizzo di compostiera, acquisizione e revoca del beneficio tributario.

3. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'ufficio preposto provvederà a stipulare con l'avente diritto il contratto di comodato d'uso della compostiera e indicargli il luogo e tempo in cui il richiedente potrà provvedere al suo ritiro presso il magazzino comunale, ovvero ad acquisire la documentazione comprovante l'acquisto di compostiera da parte dell'utente e successivamente ad iscrivere il contribuente, nell'apposito registro dei compostieri e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Registro.

4. La convenzione, ovvero la richiesta di esenzione costituente atto unilaterale d'obbligo per il contribuente in possesso di compostiera privata, verrà conservata agli atti dell'Ufficio preposto quale unico documento regolante la concessione del comodato d'uso gratuito, necessario per la realizzazione dei controlli.

5. Copia della suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria.

6. L'istanza di cui al comma 3 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI.

Articolo 6 - Modalità di applicazione della riduzione tributaria

1. La riduzione tributaria avrà effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della richiesta;

2. La riduzione così accordata si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, sino a contraria comunicazione di rinuncia da parte del contribuente e fatto salvo il caso di revoca (per i motivi riportati nel successivo art.7)

Art.7 - Accertamento della regolare tenuta della compostiere e revoca dell'agevolazione tributaria

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 5 giorni di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tributaria potranno essere revocate, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile Area Tributi. Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti prescritte dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 8 - Modalità di comunicazione di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio.

2. La dichiarazione del venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta deve avvenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni.

Articolo 9 Sanzioni

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente disciplinare o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= per la prima infrazione e pari a € 300,00= per

le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Data _____

Firma per accettazione
